

83.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	1557	Interpellanze e interrogazioni	1549
Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria (Sostituzione di un deputato componente)	1556	Missioni vevoli nella seduta del 2 novembre 1992	1555
Consiglio superiore della magistratura (Trasmissione di documenti)	1557	Proposta di inchiesta parlamentare (Adesione di un deputato)	1555
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	1556	Proposte di legge:	
Disegni di legge (Annunzio)	1555	(Annunzio)	1555
Mozione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	1558	(Ritiro)	1555
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	1557
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	1558
		ERRATA CORRIGE	1558

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

A) INTERPELLANZA:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se sono esatte le notizie di organi di stampa relative ad un « preavviso » da parte della Bundesbank alla Banca d'Italia circa la interruzione degli interventi a sostegno della lira in difficoltà;

per conoscere, altresì, quali iniziative si intendano assumere per accertare l'esistenza di un accordo segreto tra il Governo federale tedesco e la Bundesbank del 1979, accordo che conferisce alla Bundesbank la valutazione esclusiva in ordine alla soglia oltre la quale non sostenere le altre monete dello SME;

per conoscere, infine, se il comportamento della Bundesbank, in applicazione dei poteri derivanti dal ricordato accordo del 1979, sia compatibile con i compiti della Comunità europea di promozione di uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della comunità, come previsto dall'articolo 2 del Trattato di Maastricht, essendo detto comportamento contrario ai principi di gestione economica e di solidarietà tra gli Stati membri, affermati dagli

accordi di Maastricht che, violati, risulterebbero per l'Italia limitatori della sovranità italiana senza le previste contropartite, che dovrebbero essere alla base della Comunità europea.

(2-00245)

« Fini, Tatarella, Valensise, Servello, Tremaglia, Parigi, Parlato, Agostinacchio, Pasetto, Berselli ».

(16 settembre 1992).

B) INTERROGAZIONE:

BIONDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il segretario generale della CISL, Sergio D'Antoni, ha rilasciato dichiarazioni di estrema gravità sull'esistenza di un partito favorevole alla svalutazione della lira, con l'obiettivo di scardinare lo Stato sociale;

tali dichiarazioni hanno suscitato vivissime e preoccupate reazioni, con possibili conseguenze anche sulla stabilità della nostra moneta, oltre che sulla credibilità internazionale del nostro paese —:

quali provvedimenti intendano assumere o confermando le dichiarazioni del sindacalista D'Antoni (e quindi proce-

dendo in ogni opportuna sede nei confronti degli aderenti a tale eventuale « partito della svalutazione ») o smentendole (e di conseguenza procedendo ad iniziative nei confronti del D'Antoni, non esclusa la denuncia in sede penale per la divulgazione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico). (3-00173)

(20 luglio 1992).

C) INTERPELLANZE:

Le sottoscritte chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

il prossimo Consiglio dei ministri della CEE del 12 ottobre delibererà in ordine alla Direttiva europea sulla sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, già adottata dal Consiglio dei ministri degli affari sociali della Comunità il 19 dicembre 1991 e successivamente emendata dal Parlamento europeo in seduta plenaria il 13 maggio 1992;

in particolare erano stati approvati emendamenti del Parlamento europeo concernenti:

a) il congedo di maternità di 16 settimane, in luogo delle 14 previste dal Consiglio dei ministri;

b) un reddito pari all'ultima retribuzione percepita dalla lavoratrice prima della maternità, comunque non inferiore all'80 per cento;

c) il divieto di licenziamento durante la gravidanza e il congedo di maternità;

d) la tutela delle gravidanze a rischio;

e) le pause per l'allattamento con il mantenimento dei diritti connessi all'attività lavorativa;

f) l'inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro;

il complesso degli emendamenti delineava quindi un quadro di riferimento nettamente insufficiente rispetto alla legislazione italiana che afferma i diritti delle lavoratrici madri (particolarmente la legge n. 1204 del 1971) e tuttavia migliorativo della posizione espressa dal Consiglio dei ministri della Comunità;

le condizioni di vita e di lavoro delle donne in Europa non possono essere regolate adottando come punto di riferimento le situazioni più arretrate e l'eventuale richiesta di adeguamento delle norme italiane agli standards europei riporterebbe indietro di anni la qualità di vita e di lavoro per le donne del nostro paese;

anche in riferimento a fatti e processi che vanno avanti in diversi paesi europei (ad esempio le lavoratrici del Magdeburgo costrette a farsi sterilizzare per trovare lavoro, le lavoratrici delle Marche che si devono impegnare a non avere figli per mantenere il posto di lavoro), appare evidente che sulla Direttiva maternità si giocano insieme il tasso di socialità del processo di integrazione europea e il diritto di cittadinanza delle donne della Comunità;

nel corso del Consiglio dei ministri della Cee del 24 giugno 1992, il ministro del lavoro aveva espresso il voto contrario del Governo italiano sulla Direttiva in questione, in tal modo non consentendone l'approvazione —:

se il Governo non intenda confermare questo orientamento anche in occasione del Consiglio dei ministri della CEE del 12 ottobre C.M., in tal modo corrispondendo ad un orientamento largamente condiviso dalle donne e dalle forze politiche e sociali del nostro paese.

(2-00278) « Sanna, Breda, Bolognesi, Bonino, Nucci Mauro, Tealdi, Silvia Costa, Giuntella, Sbarbati Carletti, Serafini, Turco, Finocchiaro Fidelbo, Fronza Crepaz, Trupia Abate, Di Prisco, Pollastrini Modiano, Sangiorgio ».

(9 ottobre 1992).

Le sottoscritte chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

si è svolto lunedì 20 ottobre 1992 il Consiglio dei ministri CEE sulla pesca;

in tale consesso si è discusso della direttiva CEE in materia di maternità;

il Governo italiano, insieme a quello britannico, si è astenuto, determinando così l'approvazione della direttiva;

il Governo italiano, nel mese di giugno si era impegnato ad opporsi in sede CEE a tali direttive;

anche se tale direttiva non modifica per ora la nostra legislazione, essa rappresenta, comunque, una scelta al ribasso rispetto alle conquiste sociali delle lavoratrici in materia di « diritto alla maternità » regolato dalla legge n. 1204 del 1971 —;

se il Governo, ed in particolare il ministro del lavoro, intendano spiegare le ragioni di tale voto;

se ritengano di riferire come intenda operare il Governo in sede CEE, per una discussione più approfondita sull'argomento e per ottenere una ristesura di tale direttiva.

(2-00297) « Bolognesi, Calini Canavesi, Sestero Gianotti, Maiolo ».

(23 ottobre 1992).

D) INTERROGAZIONE:

BERGONZI, MUZIO, CARCARINO, BOLOGNESI, CALINI CANAVESI, AZZOLINA, SESTERO GIANOTTI, DOLINO e CAPRILI. — *Ai ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo sottoscritto nel febbraio scorso da Olivetti, sindacati confederali

e Governo è stato fino ad oggi completamente disatteso nelle sue parti fondamentali riguardanti le garanzie di occupazione per i dipendenti che la Olivetti intende licenziare;

il Governo è venuto clamorosamente meno a tutti i fondamentali impegni sottoscritti nell'accordo per garantire i posti di lavoro, in particolare:

dal febbraio scorso non ha ancora convocato le parti per una verifica dell'accordo ignorando le precise scadenze (giugno, luglio, settembre) previste dallo stesso;

non ha elaborato alcun provvedimento legislativo per il passaggio dei mille dipendenti Olivetti al pubblico impiego, mentre sarebbe possibile e indispensabile, ad avviso degli interroganti, presentare un decreto-legge come è stato fatto sul tema dei prepensionamenti;

per quanto riguarda la realtà cremasca, è morto prima di nascere il progetto di consorzio (previsto dall'accordo) di cui doveva essere principale azionista la regione Lombardia, per il riutilizzo dell'area attualmente occupata dalla Olivetti e che avrebbe dovuto avviare un progetto di reindustrializzazione della stessa con ricadute occupazionali certe, pure definite nell'accordo;

sempre per quanto si riferisce alla situazione cremasca (la più colpita in termini occupazionali e di deindustrializzazione), fino ad oggi, contrariamente a quanto previsto dall'accordo, risulta del tutto irrilevante l'entità della mobilità dei lavoratori della Olivetti rispetto ad altre realtà produttive; ciò nonostante l'impegno di un « gruppo misto » all'uopo costituito e la piena e comprovata disponibilità dei lavoratori Olivetti;

nonostante quanto sopra evidenziato, la proprietà sta procedendo a ritmo accelerato alla messa in cassa integrazione dei lavoratori di tutto il gruppo, realizzando nel contempo un forte decentramento produttivo in realtà come quella di Ivrea;

la proprietà sta operando processi di definitivo smantellamento della realtà produttiva cremasca col trasferimento di linee di produzione, messa in cassa integrazione e addirittura rifiutando, a quanto si dice, commesse per 40 mila macchine da scrivere che garantirebbero l'attività per circa due mesi, e nel contempo manifestando chiari intenti speculativi sull'attuale area Olivetti pretendendo rendimenti di gran lunga superiori a quelli delle aree fabbricabili situate nella stessa zona;

per le ragioni sopra evidenziate giustamente i lavoratori hanno sviluppato e stanno intensificando, proprio in questi giorni, la lotta in difesa dell'occupazione e per lo sviluppo e la reindustrializzazione del territorio —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per onorare gli impegni assunti e fino ad oggi clamorosamente e completamente disattesi a cominciare dalla immediata convocazione delle parti e dalla

presentazione, che gli interroganti ritengono inderogabile, di un decreto-legge sul passaggio al pubblico impiego, assieme alla concreta attuazione dello stesso;

quali ulteriori iniziative il Governo intenda mettere con urgenza in atto per garantire l'occupazione ai lavoratori Olivetti;

quali iniziative intenda assumere per fare in modo che, da parte della proprietà, si ponga fine alla messa in cassa integrazione dei lavoratori, ed a forme di smobilitazione e decentramento produttivo che possono preludere alla chiusura o ad un ridimensionamento del personale di unità produttive come quella cremasca, fino a quando ai lavoratori non sia garantito un posto di lavoro certo;

quali iniziative intenda assumere il Governo per impedire eventuali operazioni speculative da parte della proprietà sull'area Olivetti di Crema. (3-00277)

(10 settembre 1992).

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 2 novembre 1992.**

Alessi, Buttitta, Cariglia, Casilli, Dalla Chiesa, de Luca, Fiori, Forlani, Galante, Salvadori, Tassone.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 ottobre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCALIA: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati » (1808);

NICOTRA ed altri: « Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali » (1809).

In data 31 ottobre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

SOLLAZZO ed altri: « Facoltà per i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, di chiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri » (1815).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Nicotra ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

NICOTRA ed altri: « Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i periti industriali » (974).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Adesione di un deputato ad una proposta
d'inchiesta parlamentare.**

La proposta d'inchiesta parlamentare CICCIOMESSERE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del lavoro e sue connessioni » (doc. XXII, n. 26) (annunziata nella seduta del 26 ottobre 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Rodotà.

Annunzio di disegni di legge.

In data 30 ottobre 1992 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989 » (1810);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 » (1811).

Saranno stampati e distribuiti.

Sostituzione di un deputato componente la Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria il deputato Latronico in sostituzione del deputato Pioli.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 19 ottobre 1992, copia delle sentenze nn. 392 e 393 del 7 ottobre 1992 con le quali la Corte ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 (adozione di minori stranieri) della legge della regione Liguria approvata il 18 dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, recante "trattamento assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per adozioni";

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma secondo (assenza per malattia figli) della medesima legge della regione Liguria, sollevata dal Governo della Repubblica con il ricorso in epigrafe, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione » (doc. VII, n. 121).

« L'illegittimità costituzionale dei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi ottavo e nono dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevata dalle regioni Umbria, Toscana e Veneto, con i ricorsi

indicati in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi primo e secondo dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevata dalle regioni Umbria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 9, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del comma nono dell'articolo 16, nonché dell'articolo 2, secondo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe » (doc. VII, n. 122).

La Corte costituzionale ha altresì trasmesso copia delle sentenze nn. 394, 395 e 396 del 7 ottobre 1992 con le quali ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 38, secondo comma, e 136 della Costituzione, dai pretori di Genova e di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe » (doc. VII, n. 123).

« Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla

Corte di cassazione-Sezioni unite civili con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 124).

« Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 125).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia: *alla VI* (doc. VII, n. 125); *alla XIII* (doc. VII, n. 124); *alla I e VIII* (doc. VII, n. 122); *alla I e XI* (doc. VII, n. 121); *alla II e XI* (doc. VII, n. 123), nonché tutte *alla I Commissione* (Affari costituzionali).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge 31 dicembre 1991, n. 416, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 novembre 1992.

Il ministro della pubblica istruzione ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, la richiesta di parere parlamentare sul testo unico

nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 dicembre 1992.

Trasmissione dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, con lettera in data 24 ottobre 1992, ha comunicato il testo di una risoluzione, approvata dal Consiglio stesso nella seduta del 22 ottobre 1992, relativa ai « problemi riguardanti l'eventuale permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 28 ottobre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 1° ottobre 1992.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Annunzio di una mozione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 ottobre 1992, pagina 1330, prima colonna, dodicesima e tredicesima riga, deve leggersi: « dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato » e non « dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato », come stampato.